



Prefettura di Sassari

Sassari, data protocollo

AI SIGG. SINDACI
AI SEGRETARI COMUNALI
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI
E DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST

AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE

SASSARI

AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE

TEMPIO PAUSANIA

ALGHERO

Oggetto: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In relazione alle consultazioni referendarie indicate in oggetto, si rammenta che la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

DETENUTI

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:



Prefettura di Sassari

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e a una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio.

I Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva vorranno porre in essere una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale
Viceprefetto Vicario
(Oggianu)